



Tribunale di Pistoia

Prot. n. 526 /2020

Pistoia, 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Richiamata qui tutta la normativa primaria e secondaria, in particolare il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, e gli ordini di servizio in precedenza già emanati da questa presidenza per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

rilevata la necessità di fornire linee direttive univoche in merito all'applicazione del decreto-legge in questione in relazione specifica alle consulenze tecniche e alle perizie afferenti a procedimenti pendenti;

rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto, le udienze dei procedimenti civili penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, con le eccezioni previste dall'art. 2 secondo comma lett. g) stesso decreto;

evidenza

che i termini per il deposito delle consulenze e delle perizie, in quanto afferenti a procedimenti civili e penali rinviati, devono ritenersi sospesi per il periodo tra il 9 marzo e il 22 marzo 2020;

che per i procedimenti civili e penali non rinviati e dunque trattati dal giudice e quelli per i quali è intervenuta la dichiarazione di urgenza, i termini continuano per contro a decorrere;

premesso che nel caso di intervenuta declaratoria di urgenza da parte del giudice la medesima verrà comunicata al consulente/perito ad opera della cancelleria, rimane comunque onere dell'esperto nominato (civile e penale) di informarsi presso la cancelleria di riferimento, via mail, se il procedimento, cui l'accertamento tecnico affidatogli inerisce, sia stato rinviato o venga per contro trattato;

l'esperto nominato (civile e penale) ha pur sempre la facoltà di richiedere al giudice una proroga dei termini concessi per il deposito del proprio elaborato qualora inerisca a procedimento non rinviato;

il consulente/perito ha altresì facoltà di provvedere, in ogni caso, al deposito del proprio elaborato (anche se relativo a procedimento rinviato) qualora ritenga che l'accertamento demandato sia venuto a completamento;

il perito, per il solo periodo qui in disamina (8/22 marzo 2020) — e dunque in via eccezionale e solo per gli accertamenti disposti dal giudice penale — può provvedere a depositare la propria perizia anche in allegato mail, mentre il consulente, per gli accertamenti disposti dal giudice civile, si avvarrà come di consueto della consolle del PCT.

Si comunichi


- Alla Presidente della Corte d'Appello;
- Al Procuratore della Repubblica - SEDE;
- Al Presidente di Sezione;
- Al Coordinatore dell'area civile;
- Alla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia;
- A tutti gli Ordini professionali interessati;
- Al sig. Dirigente Amministrativo;
- A tutti i Magistrati;
- Ai Direttori di Cancelleria;
- All'Ufficio del Giudice di Pace.

Si pubblichi sul sito del Tribunale

Si dispone che copia del presente provvedimento sia affisso nelle apposite bacheche degli uffici giudiziari.

Il Presidente del Tribunale

Maurizio Barbarisi



M DG		
04701402200 - TRIBUNALE DI PISTOIA		
Prot.N. _____		
10 MAR. 2020		
UOR SEGRETERIA	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

P.zza Duomo, 6 - 51100 Pistoia
0573/35711 - tribunale.pistoia@giustizia.it
prot.tribunale.pistoia@giustiziacert.it